



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 29449/014 all'udienza del 22/9/016, mediante lettura, la seguente sentenza

TRA

SPA in persona dell'amministratore delegato
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Giacinto Favalli e Paolo Zucchinati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma P.zza Mazzini n 27 -Trifirò &Partners-Avvocati ,giusta delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA" in persona del legale rappresentante p.t. dott. Andrea Camporese, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Alessia Faddili e Gavina Maria Sulas ed elettivamente domiciliato presso l 'Ufficio Legale dell'Istituto in Roma,via Nizza n 35 , giusta procura a margine della memoria.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6/9/014,la spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 5908/014 con cui veniva ingiunto il pagamento di euro 97.404,00 per contributi. Chiedeva di dichiararne la illegittimità, la nullità,



l'inefficacia del decreto e per l'effetto di revocare il medesimo; in subordine, dichiarare il diritto della società all'applicazione nei suoi confronti del c. 18 dell'art 116 L 388/00, in via principale, in modo da consentire l'irrogazione delle nuove sanzioni con ogni conseguenza in ordine alla revoca e/o inefficacia del decreto opposto, in via subordinata, nel senso di consentire il conguaglio delle sanzioni sui contributi futuri con ogni effetto in ordine alla revoca, invalidità, inefficacia del decreto opposto; in via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto alla compensazione dei contributi da riconoscere all'INPGI gestione diretta con quelli versati alla gestione separata da

nonché quelli corrisposti dalla società nei rispettivi periodi di riferimento; in ogni caso dichiarare la prescrizione dei contributi riconosciuti come dovuti per il periodo anteriore al quinquennio alla notifica del ricorso per decreto e cioè anteriori al 29/7/09 e comunque alla notifica del verbale di accertamento.

A sostegno dell'opposizione assumeva che il decreto ingiuntivo traeva origine dal verbale di accertamento notificato il 18/12/08; che erano prescritti i contributi anteriori al 18/12/07; che il decreto era illegittimo perché in sede di opposizione amministrativa non era stata ottemperata la richiesta di audizione; che non esisteva un credito certo, liquido ed esigibile; che il verbale era basato solo sulle dichiarazioni degli interessati e non poteva costituire prova del rapporto subordinato; che i rapporti di lavoro con i predetti giornalisti erano di tipo autonomo, in quanto gli stessi non avevano nessun obbligo di scrivere articoli che gli stessi proponevano, né obblighi di presenza, non frequentavano la redazione; che la aveva un contratto a progetto e dal luglio 2005 un contratto a tempo determinato nel periodo dal 22/9/04 al 31/12/05; che sceglieva di occuparsi della cronaca locale relativa alle zone di Monfalcone e Staranzano; che R. ; era anche egli collaboratore che si occupava di cronaca locale, zone Muggia e Sondorligo, nelle quali vi erano altri collaboratori, e di notizie sportive relative a squadre calcistiche minori e sport minori, nonché occasionalmente della Triestina calcio; che aveva collaborato con la resistente e dal novembre 2009 all'agosto 2012 aveva svolto incarichi autonomamente occupandosi di cronaca locale relativa alle zone di Corvegnano e Aquileia, Bassa friulana, insieme ad altri collaboratori; che la era anche lei collaboratrice e si occupava di cronaca locale relativa alle zone di San Canzian D'Isonzo e Turriaco; che aveva un rapporto di collaborazione e si occupava di cronaca locale per le zone della cintura Monfalconese. Negava la natura giornalistica dell'attività prestata dai predetti, esercitando attività operativa e non intellettuale; che il rapporto si era svolto senza vincolo di subordinazione e la volontà delle parti era stata nel senso di esercitare un'attività autonoma; che non poteva parlarsi di collaboratori fissi in quanto mancava la responsabilità del servizio ed il carattere di continuità richiesti dall'art 2 CCNLG; che la somma richiesta era errata in quanto erano state calcolate le sanzioni in maniera più onerosa rispetto a quella prevista dalla L. 388/00; che tale era il regime sanzionatorio applicabile ed in ogni caso dovevano compensarsi i contributi dovuti all'INPGI con quelli versati nella gestione separata.

Concludeva come sopra.

Si costituiva l'INPGI controdeducendo alle osservazioni di parte ricorrente ed in particolare ribadendo la natura subordinata dei rapporti intervenuti tra la opponente e l'ed

Chiedeva di respingere l'opposizione ed in subordine condannare l'opponente alla somma di euro 97.404,00 oltre ulteriore somma per sanzioni dal 27/10/012.

Ammesse le prove, escussi i testi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.

Con decreto ingiuntivo n 5908/014 veniva ingiunto alla opponente di pagare la somma di euro 97.404,00 a titolo di contributi per le posizioni dei lavoratori

Parte opponente eccepisce l'illegittimità del decreto opposto per mancata audizione della società opponente in sede amministrativa nonostante la stessa ne avesse fatto richiesta.

L'eccezione deve essere respinta.

In particolare non è stata emessa, sulla base del verbale di accertamento, un'ordinanza ingiunzione ex L 689/81, per la quale potrebbe al più sollevarsi l'eccezione della mancata audizione, prevista dalla L.689/81, ma decreto ingiuntivo, per la cui emissione non è prevista la previa audizione e la mancata audizione della società ricorrente in sede amministrativa non inficia il procedimento monitorio richiesto sulla base del solo verbale conformemente alle previsioni degli artt. 633 e 635 cpc. In ogni caso, nell'ambito del procedimento contemplato dalla L 689/81, la Suprema Corte ha ormai ritenuto: "In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale" (Cass 1786/2010)

La seconda eccezione si basa sull'assenza di prova del credito e della sua liquidità, certezza ed esigibilità, ai fini dell'emissione del decreto opposto.

Anche dette eccezioni devono essere disattese.

In particolare l'art 635 cpc stabilisce che costituisce prova scritta sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo il verbale di accertamento redatto dagli ispettori. La S. C ha affermato, infatti che: "per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione" (Cass. 15208/2014)

Inoltre se il verbale costituisce la prova scritta del credito in esso è quantificato il credito dell'omissione contributiva, per cui sussistono i requisiti di liquidità richiesti dall'art 633 cpc.

Diversa è poi l'eccezione relativa alla prova offerta dal verbale ispettivo nel giudizio di cognizione piena. Sempre la Cassazione ha affermato che "i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.,

solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli" (Cass 2004/15702), "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)" (Cass 23800/014). In particolare, poi, la SC ha precisato "nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario" (Cass 6565/07). Se questo il valore del verbale di accertamento e delle dichiarazioni dei lavoratori in atti, l'istituto ha completato il quadro probatorio procedendo all'escussione dei testi. Ma prima di passare all'esame delle prove testimoniali, occorre esaminare l'ultima eccezione preliminare relativa alla prescrizione.

Il verbale di accertamento è stato notificato in data 29/10/2012 come indicato a pag 51 del ricorso, pertanto, essendo i contributi maturati ad ottobre dovuti dal 16 novembre successivo, e maturando la prescrizione dal giorno in cui la pretesa può essere fatta valere, risultano prescritti i contributi anteriori all'ottobre 2007.

Nel caso in esame, tenuto conto della prescrizione, come sopra indicata, per il [redacted] si chiede il periodo 10/07-6/012, per la [redacted] il periodo dall' 11/09 al 8/012, per la [redacted] dal 10/07 all' 8/012 per la [redacted] dal 10/07 al 8/010 per la [redacted] dal 10/07 all'1/2010.

Ciò detto occorre valutare le prove testimoniali.

POSIZIONE I [redacted] (10/07-6/012)

L'INPGI inquadra il lavoratore, pubblicista dal 16/7/02 e praticante dal 7/8/09, come collaboratore fisso ex art 2 CCNLG dall'ottobre 2007 al luglio 2009, epoca in cui era giornalista pubblicista e poi come praticante giornalista ex art 35 CCNLG. Lo stesso istituto afferma essere stato il [redacted] assunto a termine come praticante dall'1/12/010 al 31/3/011; con altro contratto a termine in sostituzione del giornalista [redacted] dal 12/4/011 fino al rientro del sostituito; dall'11/7/011 al 10/8/01 e dal 28/6/012 al 20/9/012 come praticante.

Per l'INPGI il [redacted] curava per il quotidiano "Il Piccolo" la cronaca per i comuni di [redacted] in via esclusiva, salvo alcuni mesi insieme ad altri giornalisti per i primi due comuni, inoltre si interessava del settore sportivo di hockey, sci, pattinaggio in via esclusiva e di pallanuoto e calcio non da solo. Il rapporto si svolgeva con le modalità del rapporto di lavoro subordinato.

I testi dell'opposta, [redacted], redattore dal 1989 per la [redacted] dichiarava che per l'anno 2007 o 2008, prima di essere egli stesso trasferito all'attualità, aveva incaricato il [redacted] di seguire la cronaca della provincia di Trieste per i comuni Muggia, San Dorligo, Sgonico, Monrupino ed era l'unico referente per questi comuni, aveva interagito con lui quotidianamente; inoltre il lavoratore si occupava dello sport ed il teste, anche quando era stato trasferito all'attualità, continuava ad interfacciarsi con il [redacted] le domeniche per lo sport del quale si occupava; lavorava quotidianamente anche la domenica, nessuno di loro aveva orari precisi. L'aveva visto più volte la domenica in redazione, anche se non sempre. Il T [redacted] era accreditato dalla redazione per alcuni eventi sportivi cui partecipava. Inoltre affermava che a volte era il teste a chiamarlo e volte era il giornalista, inizialmente gli diceva gli argomenti da sviluppare, poi era il [redacted] stesso a proporre i temi degli articoli. Concordavano i contenuti, la misura massima dell'articolo; in fase di impaginazione il teste stesso apportava alcune modifiche e provvedeva alla titolazione ed alla didascalia. Nel corso della giornata se vi erano notizie nuove si sentivano, il lavoratore veniva contattato o contattava lui stesso la redazione per comunicazioni, approfondimenti e modifiche e doveva consegnare l'articolo entro l'orario di chiusura delle pagine. Confermava che redigeva più di un articolo al giorno, la domenica più articoli, circa 100 al mese. Infine il teste confermava i nomi dei responsabili del settore sportivo e della cronaca della provincia indicati al capitolo 12 a ed affermava che il [redacted] faceva ad essi riferimento.

L'altro teste INPGI, [redacted], giornalista con vari incarichi presso la redazione di Trieste nel periodo in esame, ribadiva quanto dichiarato dall'altro teste. Asseriva che il [redacted] oltre ad occuparsi degli sport, si interessava alla cronaca della provincia di Trieste come confermato dal teste precedente, affermava che lavorava ogni giorno in quanto gli articoli uscivano quotidianamente e di averlo visto la mattina in redazione compresa la domenica. In particolare per quanto riguardava gli

articoli inerenti l'attività sportiva, precisava che verso le 11,00 ogni giorno c'erano riunioni a seguito delle quali si diceva al ricorrente l'articolo da scrivere, oppure gli dava il benestare sull'articolo proposto dallo stesso. Affermava che le modalità di lavoro del [redatto] era le stesse degli altri redattori addetti alla cronaca locale. Il lavoratore aveva scritto un minimo di 67 articoli la domenica e per la cronaca un paio al giorno, nonché un altro paio di articoli durante la settimana. Per gli altri sport si riferiva ai responsabili del settore sportivo della cronaca.

Sulla posizione del [redatto] deponono anche testi di parte opponente.

Il teste [redatto] Imolo dichiarava di essere dall'1 gennaio 2015 in pensione ed era stato capo redattore presso la sede di Trieste fino al 2012 e dal 2013 responsabile della cronaca provinciale, sempre presso redazione centrale. Il teste dichiarava che il lavoratore frequentava la redazione solo nei periodi coperti da contratti a termine e scriveva articoli di cronaca sportiva e articoli di cronaca bianca per il Comune di Muggia. Lo chiamava quotidianamente, gli chiedeva se aveva notizie da dargli, oppure gli dava degli "input", discuteva le notizie da inserire nel giornale della giornata stessa, o del giorno successivo, decidevano la lunghezza, discutevano sull'impostazione del contenuto, ivi compresa la parte cui destinare maggior importanza. Scriveva 23 articoli per la cronaca. Il numero di articoli quotidiano lo decideva il teste, almeno un articolo su Muggia veniva scritto quotidianamente. Fino al 2012 il [redatto] aveva lavorato per una società informatica ma collaborava col giornale quando finiva di lavorare ed i contatti mattutini in tale periodo venivano via e-mail e dopo le 14,00 si risentivano, la maggior parte delle volte era il teste a contattarlo. Per circa sei mesi tra il 2012- 2013, altra giornalista, la [redatto] si era occupata della cronaca di Muggia, ma per notizie di completamento, mentre per sei mesi il [redatto] aveva sostituito il [redatto] occupato in attività di studio. In tutto probabilmente il lavoratore aveva scritto circa 150 articoli al mese. Il giornalista non partecipava alla riunione redazionale perché partecipavano soli capi servizi, i capi redattori e il direttore e non vi partecipava neanche quando era contrattualizzato. Nei periodi scoperti da contratto il [redatto] mandava il pezzo dallo stesso redatto e le pagine venivano confezionate dai redattori in sede.

L'altro teste di parte opponente, [redatto] capo servizio della cronaca di Trieste e poi capo servizio della redazione sportiva di Trieste dal 2009, dichiarava di sentirsi con il [redatto] quando vi era qualche notizia di rilevanza sportiva, poteva capitare due o quattro volte durante la settimana, si sentivano invece sempre durante la domenica, poteva chiamare il teste o il lavoratore e parlavano sul tema da trattare, della lunghezza e se si trattava di una notizia particolare poteva esserci un suggerimento sull'impostazione. L'argomento a volte veniva proposto dalla redazione e a volte da lui, la lunghezza del pezzo la indicava il teste. Si occupava dell'hockey, sci, pattinaggio, del calcio dilettanti, mentre della Triestina calcio si occupava solo sporadicamente. Escludeva lo svolgimento di attività redazionali.

POSIZIONI [redatto] (11/2009-8/2012)

L'Istituto assume che la [redatto] giornalista pubblicista dal 22/6/09, era stata inquadrata come collaboratrice autonoma, di fatto aveva svolto le mansioni di corrispondente ex articolo 12 C.C.N.L. per il territorio della Bassa Friulana per la pagina del quotidiano definita "Grado Bassa" e poi "Bassa Friulana" comprendente una decina di comuni in relazione ai quali scriveva articoli su ogni campo dell'informazione relativa a quel territorio, coordinandosi con la redazione di Gorizia-Monfalcone.

Il teste dell'INPGI, [redatto], attualmente pensionato e prima redattore ordinario presso la redazione di Monfalcone, con riferimento alla posizione della [redatto] dichiarava che tra il 2009 ed 2011 egli lavorava presso la sede della

redazione di Monfalcone e la lavoratrice si occupava del territorio della Bassa friulana in esclusiva, tranne che per il territorio di Palmanuova del quale si occupava Contattava le fonti, ricercava le notizie o di sua iniziativa o su indicazione della redazione. I contatti avvenivano prima delle 12,00, ora in cui vi era la riunione durante la quale si decideva cosa dovesse scrivere e quale posizione l'articolo avrebbe avuto nella pagina; era il capo servizio che decideva alla fine la posizione dell'articolo ed in genere detta posizione coincideva con quella stabilita nella telefonata prima della riunione; le comunicavano la lunghezza e l'orario entro cui gli articoli dovevano essere pronti. Scriveva circa 90 articoli al mese, e, se assente, lasciava pezzi freddi da inserire. Lavorava sette giorni su sette, parlava al telefono con il caporedattore della redazione di Gorizia- Monfalcone, F ... o con il responsabile della redazione di Monfalcone, L ... o, con ... o con chi si occupava della pagina della Bassa friulana e da loro riceveva indicazioni. I suoi servizi riempivano le pagine relative alla cronaca della Bassa Friulana, tanto che, qualora non avesse scritto gli articoli per un lungo periodo, era necessario sostituirla, ma ciò non era mai accaduto. La deposizione veniva confermata dall'altro teste di parte INPGI, ... i, redattore presso la redazione di Monfalcone per tutto il periodo di riferimento. Precisava che la redazione Gorizia- Monfalcone comprendeva una redazione sita a Gorizia ed una sita a Monfalcone, la Bassa friulana si riferiva a quest'ultima. Ribadiva che la giornalista era l'unico referente per il territorio; che nella mattinata verso le 10,00 avveniva, su iniziativa dell'uno dell'altra parte, il contatto telefonico nel quale si decidevano le notizie su cui scrivere gli articoli, nonché la lunghezza degli articoli stessi, la posizione ideale nella pagina; gli articoli venivano approntati per le 19,30- 20,00 orario di chiusura della pagina e venivano mandati per e-mail nel contenitore del portale del giornale. In genere era la teste che si relazionava con la ... come le era stato chiesto dal responsabile della redazione di Monfalcone da ... ed a volte erano questi ultimi di persona che direttamente avevano rapporti con la giornalista. Su tale posizione venivano sentiti i testi di parte opponente. ... , responsabile dal 2001 della redazione di Gorizia e dal maggio 2009 della redazione, unificata, Gorizia- Monfalcone, assumeva che la ... era corrispondente per la redazione di Monfalcone relativamente territori della Bassa friulana. Affermava che vi era un contatto mattutino, tramite un suo referente presso la redazione di Monfalcone, per decidere gli articoli proposti dalla giornalista o dalla testata, veniva data la misura e l'indicazione su come sviluppare il tema. Scriveva più articoli di quelli concordati e a volte ne prendevano anche qualcuno, mentre sicuramente pubblicavano quelli concordati. Con riferimento alla zona, precisava che il ... scriveva per Palmanuova un articolo, il ... per Grado che non era compresa nella Bassa friulana, mentre la ... si occupava degli altri comuni. Escludeva l'esistenza di una postazione fissa e la partecipazione ad attività redazionale. Il teste ... attuale vice capo servizio per "il Piccolo" presso la redazione di Monfalcone, confermava che la ... era collaboratrice corrispondente e pertanto non poteva avere una postazione fissa in quanto non era presente nei luoghi dove era ubicata la redazione di Monfalcone. La teste ... dichiarava di aver lavorato con la ... nel 2012 quando si era trasferita a vivere a Trieste. Precisava che quando aveva collaborato con la lavoratrice, questa non era addetta ad un territorio e sapeva che prima collaborava con le redazioni periferiche di Monfalcone.

POSIZIONE ...

(10/07- 8/012)

/

La Blasich, giornalista pubblicista dal 10/7/92, secondo l'Inpgi la stessa era inquadrata come collaboratrice autonoma, ma di fatto aveva svolto le mansioni di redattore ordinario ex articolo 36 CCNLG dall'1/10/2007 al 30/6/09 e come collaboratore fisso, art 2 CCNLG, dal luglio 2009 ad agosto 2012. In particolare nel primo periodo svolgeva l'attività di redazione di articoli utilizzando il computer dell'azienda e una postazione aziendale, occupandosi pressoché in modo esclusivo della cronaca sindacale e dell'attività del porto di Monfalcone, mentre dal luglio 2009 continuava a svolgere le attività svolte in precedenza, ma senza presenza quotidiana in redazione, oltre ad essere stata incaricata di svolgere articoli per il Comune di San Canzian d'Isonzo nonché dal luglio 2011 per il Comune di Turriaco. Tali circostanze venivano confermate dal teste [redacted] il quale era stato per circa 15 anni presso la redazione di Monfalcone. In particolare assumeva che quando frequentava quotidianamente la redazione fino a metà del 2009, la ricorrente aveva come referenti [redacted] che le conferivano gli incarichi, le dicevano gli eventi da seguire all'esterno della redazione, le indicavano le notizie da approfondire, la lunghezza, il taglio degli articoli, le modifiche da apportare nella giornata, inoltre dichiarava che, anche allorquando dal luglio 2009 seguiva i comuni di San Canzian d'Isonzo e successivamente quello di Turriaco, veniva quotidianamente nella redazione. Dalla metà del 2009 i suoi referenti erano [redacted] da Monfalcone e [redacted] da Gorizia.

La teste [redacted] dichiarava che la [redacted] veniva ogni mattina in redazione, ricercava la notizia, si relazionava con [redacted], capo servizio, o con [redacted] vice capo servizio per decidere l'articolo da scrivere sulla cronaca di Monfalcone, non esisteva una riunione redazionale, era il capo servizio che si relazionava con i singoli per la realizzazione del giornale. Scriveva il pezzo presso la redazione e rimaneva in redazione almeno fin al primo pomeriggio, scriveva molti articoli. Affermava che dal luglio 2009 seguiva il comune di San Canzian d'Isonzo e dal luglio 2011 il Comune di Turriaco e faceva sempre riferimento a [redacted] ed a [redacted].

Il teste [redacted], di parte opponente, dichiarava che per tutto il periodo di riferimento la [redacted] contattava la redazione nella persona di [redacted] o veniva il pomeriggio e proponeva l'argomento; confermava che dal 2007 al 2010 si era occupata di cronache sindacali. Poteva capitare che era il giornale a proporle degli articoli, ma la stessa poteva rifiutare, come era accaduto. Quando capitava in redazione non occupava una postazione ma si sedeva dove vi era una postazione libera, scriveva molti articoli, non partecipava alle riunioni, le davano le misure degli articoli.

Il [redacted] sentito come teste di parte opponente anche su questa di posizione, dichiarava che la giornalista collaborava per la cronaca di Monfalcone. Come per la [redacted], diceva che a Monfalcone aveva un suo vice e con lui faceva una riunione nella quale gli diceva che lo aveva chiamato la giornalista o viceversa. A volte lei proponeva l'articolo, a volte la redazione, credeva che era il suo vice ed indicare la misura degli articoli e come sviluppare il tema. Ricordava che per San Canziano si era rifiutata di scrivere degli articoli in quanto gli aveva trattati un'altra volta e avevano suscitato delle polemiche.

POSIZIONE (10/07-8/012)

Secondo l'istituto aveva lavorato presso la redazione di Monfalcone come collaboratrice autonoma ma di fatto aveva lavorato come praticante giornalista da ottobre 2007 al giugno 2008, come redattore ordinario da aprile 2009 ad agosto 2012. Con sentenza del Tribunale di Trieste del 9/12/014 era stato riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro della [redacted] per il periodo pregresso.

La giornalista aveva lavorato per la redazione di Monfalcone e in alcuni periodi per la redazione centrale di Trieste seguendo cronaca bianca, cronaca nera, cultura, spettacolo, cronaca amministrativa del consiglio comunale di Duino Aurisina. Era presente quotidianamente nella redazione di Monfalcone dalle 9,30 alle 14,30 per ricevere gli incarichi della giornata, contattare le fonti, usare il computer, l'archivio redazionale, collaborando al layout di pagina. Veniva poi inviata nel pomeriggio in esterno per seguire alcuni eventi. Anche in questo caso i testi INPGI, [redatto], [redatto] confermarono quanto indicato dall'INPGI. Il primo teste precisava che era sempre presente nella redazione di Monfalcone sia quando lavorava con contratti a termine che quando lavorava come collaboratrice, svolgeva l'attività di redattore ordinario e dichiarava che contemporaneamente alla attività per la redazione di Monfalcone lavorava anche per la redazione di Trieste per il Comune di Duino Aurisina interfacciandosi con la redazione di Trieste. Coordinava i fotografi e i suoi referenti erano per la cronaca di Monfalcone [redatto], e per la cronaca di Duino Aurisina [redatto], o altri redattori della cronaca di Trieste che la sostituiva in caso di assenza. La seconda teste confermava quanto detto dal primo teste e quindi in sostanza la tesi dei INPGI, però precisava che allorquando la [redatto] lavorava al layout di pagina in realtà aveva contratti a tempo determinato.

Il teste di parte opposta [redatto] diceva di poter riferire per il periodo decorrente dall'estate del 2009. Quando non era contrattualizzata scriveva articoli sulla cronaca di Monfalcone e sui paesi della provincia di Trieste. Ribadiva come per la [redatto] e la [redatto] di avere a Monfalcone, sede di altra redazione, posto che il teste era nella redazione di Gorizia, un suo vice con il quale faceva una riunione e gli diceva che o lo stesso suo vice o la giornalista si erano chiamati, a volte lei proponeva il tema da trattare, a volte era la redazione a proporlo. Credeva fosse il suo vice ad indicare la misura degli articoli. Collaborava quotidianamente, scriveva più articoli di quelli concordati, la redazione decideva se pubblicare anche gli ulteriori articoli, non svolgeva attività redazionale.

Il teste [redatto] dichiarava che la [redatto] telefonava e parlava con [redatto] la mattina presto e poi vedeva gli articoli scritti. Si occupava della cronaca di Monfalcone e Staranzano, nulla sapeva di particolare in ordine alle modalità del rapporto, affermava che era fisicamente assente dalla redazione se non i periodi in cui aveva avuto contratti a termine.

POSIZIONE [redatto] (10/07-1/010)

La [redatto] giornalista professionista dal 26/9/07 aveva lavorato come collaboratrice ma di fatto aveva svolto le mansioni di collaboratore fisso. Si era occupata della cronaca di Monfalcone e di alcuni paesi limitrofi oltre alla cronaca regionale per la redazione di articoli sulla giunta regionale; che, anche allorquando non aveva contratti a termine, aveva lavorato presso redazione utilizzando gli strumenti aziendali.

Anche per questa posizione i testi [redatto] confermarono la tesi dell'istituto precisando che [redatto] aveva come referente [redatto] e [redatto] nonché il responsabile della cronaca regionale di Trieste.

Il teste [redatto] di parte opposta, anche con riferimento alla [redatto] diceva che la giornalista parlava con [redatto] come gli riferiva quest'ultimo, in quanto il teste non era presente la mattina. Negava la partecipazione della [redatto] alle riunioni e all'organizzazione del giornale.

Se queste deposizioni dei testi, innanzi tutto non può escludersi la natura giornalistica dell'attività prestata dai lavoratori indicati.

Come è noto, non esiste una definizione di attività giornalistica e di giornalista ed a tal fine appare significativo quanto asserito sul punto dalla stessa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17723 del 2011. Secondo la Corte: "costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica (cfr. ex plurimis Cass. n. 18550/2005, Cass. n. 18516/2005, Cass. n. 14832/2005). Si è puntualizzato (Cass. n. 4840/96, Cass. n. 1827/95) che per attività giornalistica (presupposta, ma non definita dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista) deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione: il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, nel senso che la sua funzione è quella di acquisire la **conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo e inventivo**; al fine dell'individuazione dell'attività giornalistica assumono poi rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo nell'organizzazione dell'impresa (Cass. n. 7372/96, nonché, da ultimo, Cass. n. 23625/2010)."

Nel caso in esame i lavoratori, tutti assegnati alla cura di argomenti determinati, saputo il tema specifico da trattare relativo a notizie destinate ad essere diffuse per l'immediata informazione della collettività, scrivevano gli articoli dando una interpretazione della notizia, commentando la notizia stessa.

Pertanto tutti esercitavano l'attività giornalistica.

Altra questione da affrontare è la natura subordinata del rapporto .

Occorre ricordare in diritto l'irrelevanza del *nomen iuris* dato dalle parti al rapporto stesso. A tale proposito si è ritenuto che: "Ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia. Tale principio non vale invece nell'ipotesi inversa in cui, rispetto ad una situazione lavorativa ritenuta priva dei connotati della subordinazione, le parti stipulino un contratto che, invece, riconosca, a partire da una certa data, la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, dovendosi ritenere, in tal caso, che la volontà delle parti sia da considerare conforme al concreto assetto del rapporto, non essendovi motivo per ritenere che le parti abbiano adottato un tipo contrattuale che impegni in modo più consistente anche il datore rispetto ad oneri collegati all'anzianità di servizio, al trattamento da riconoscersi al lavoratore in ipotesi di risoluzione del rapporto, al trattamento previdenziale e contributivo, senza che la veste formale corrisponda al contenuto della prestazione" (Cass 19199/2013).

Ciò detto, per valutare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro dei giornalisti la Suprema Corte ha da tempo affermato che: "In materia di attività giornalistica la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della

subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente **l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa**. Nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede ove congruamente motivata - la relativa valutazione. (Nella specie, relativa alla posizione di un redattore, la S.C. ha ritenuto decisivo il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori - quali l'impaginazione e la redazione dei titoli - rispetto alla mera redazione di articoli)" (Cass 2013/22785) ed ancora che: "In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia **lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro**, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che la Corte territoriale, pur evidenziando che il lavoratore aveva prestato un'attività intensa, costante e regolare, redigendo articoli in materia sportiva, con particolare attenzione alla squadra locale, e curando stabilmente delle rubriche con firma sul giornale, aveva del tutto omesso di accertare se da parte del medesimo permanesse una disponibilità alle esigenze datoriali anche nell'intervallo tra le prestazioni)"(Cass 2009/8068).Alla luce di tali indicazioni si può affermare che, dal complesso delle deposizioni, anche provenienti dai testi di parte opponente, tutti i giornalisti di cui si pretendono i contributi erano inseriti in modo stabile nell'organizzazione giornalistica in quanto la testata faceva su di essi affidamento per coprire i particolari settori dell'informazione ad essi demandati. Gli accordi sui temi specifici da trattare avvenivano la mattina ed i pezzi dovevano essere pronti per la impaginazione entro una determinata ora, durante la giornata potevano esservi contatti per aggiornamenti e modifiche, alcuni erano presenti in redazione. Il contatto quotidiano per un considerevole lasso di tempo evidenzia che non vi sia intervallo tra una prestazione e l'altra e che in realtà i giornalisti fossero quotidianamente a disposizione della società opponente che contava sui loro pezzi per la redazione quotidiana del "Il Piccolo", a nulla rilevando la mancata presenza sui luoghi di lavoro o l'assenza di vincoli di orario. Non esistevano singoli incarichi, ma un incarico a monte avente ad oggetto un particolare settore dell'informazione e accordi quotidiani sul taglio, sulla lunghezza degli articoli e

sulle notizie da scrivere riferite a quel settore per la stesura degli articoli stessi. Nessuno dei giornalisti in esame scriveva, inoltre, in autonomia solo articoli liberamente scelti da sottoporre, di volta, in volta all'accettazione della redazione, avendo invece, prima della stesura di detti articoli, quotidianamente contattato la redazione per concordare il contenuto del pezzo, o per telefono o per e-mail o per essere presenti presso la stessa. Né lo svolgimento di altre attività può ritenersi idoneo ad escludere la subordinazione (Cass 2009/14913).

Accertata la natura subordinata della prestazione appare necessario esaminare la posizione dei singoli lavoratori con particolare riferimento all'inquadramento dato dall'INPGI.

Il lavoratore R. essendo stato pubblicista fino al luglio 2009 e poi praticante giornalista, lo si inquadra come collaboratore fisso ex art 2 ccnl dall'ottobre 2007 al luglio 2009 e poi come praticante ex art 35 CCNLG.

Dall'istruttoria è risultato confermato che presso la redazione di Trieste seguiva gli sport per così dire minori ed in esclusiva la cronaca dei comuni di Muggia, San Dorigo, Sgonico e Monrupino

Si precisa che l'art 2 CCNLG prevede:

"Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

- continuità di prestazione allorché il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
- vincolo di dipendenza allorché l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorché al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche."

La Suprema Corte ha affermato che: "In materia di attività giornalistica, per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra". (Cass 11065/014)

Tali caratteristiche sono senz'altro presenti nell'attività prestata dal _____ il quale ha offerto con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie sullo sport e cronaca della provincia di Trieste redigendo articoli quotidianamente e sistematicamente

La si inquadra per il periodo 11/09-8/012 come corrispondente ex art 12 CCNLG per la redazione Gorizia- Monfalcone , redigeva articoli per la copertura della pagina locale del "Il Piccolo" chiamata Grado Bassa e poi Bassa Friulana

L'art 12 CCNLG non offre la definizione di corrispondente ma stabilisce il trattamento retributivo

Si è affermato, per pacifica giurisprudenza, che la qualifica di corrispondente spetta al giornalista che nella zona assegnatagli – senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza – metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, attenendosi alle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione (*Pret. Milano 28/2/98, est. Marasco; in D&L 1998, 693; Corte Appello di Roma sentenza n 5586/012*). Inoltre il giornalista corrispondente può essere ritenuto lavoratore subordinato anche se non riceva ordini specifici ed è libero di collaborare con altri giornali purchè sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall'editore (*Cass 6983/04*).

Ora, nel caso in esame , per tutto il periodo considerato l. _____ ha assicurato articoli per la copertura della pagina locale "Bassa friulana", facendo riferimento alla redazione di Monfalcone, pur non frequentandola , essendo emerso che con esclusione di Palmanova era l'unica addetta alla cronaca della zona. Lo stesso teste _____ , responsabile della redazione di Gorizia unificata alla redazione di Monfalcone, dichiarava che l. _____ era corrispondente

F _____

La stessa essendo pubblicitista dal 10/7/92 veniva inquadrata come redattore ordinario ex art. 36 CCNLG per il periodo dall'ottobre 2007 al 30/6/09 per aver seguito quotidianamente la propria attività presso la redazione, ed in parte in esterna occupandosi di cronaca sindacale e dell'attività relativa al porto di Monfalcone. Dal luglio 2009 ha continuato a svolgere questa attività, ma senza essere presente quotidianamente presso la redazione di Monfalcone ed ad occuparsi delle sedute del consiglio comunale e della cronaca dei comuni di Turrino e San Canzian e pertanto sarebbe stata inquadrata nell'ambito dell'articolo 2 CCNLG per tale periodo. Il teste _____ presente presso la redazione di Monfalcone, confermava la presenza della giornalista in redazione, l'uso da parte sua del computer della redazione stessa, le materie sulle quali scriveva gli articoli . La teste _____ meglio spiegava la presenza della _____ in redazione per il primo periodo nonché la cura della cronaca relativa a San Canzian e dal Comune di Turraco per il secondo periodo al fine dell'inquadramento nell'art 2 CCNLG.

Gli inquadramenti dati dall'Inpgi riflettono quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui: "In tema di lavoro giornalistico, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l'esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle

6

notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi)" (Cass 3037/011).

POSIZIONE _____

Publicista dal 27/6/05 e praticante giornalista dal 2/8/05 è iscritta all'albo dei giornalisti professionisti dal 7/7/08 pertanto l'INPGI la inquadra come praticante da ottobre 2007 a giugno 2008 e di redattore ex art 1 da aprile 2009 ad agosto 2012 il periodo è stato intervallato da contratti a termine .

Appare corretto l'inquadramento essendo stata approvata la subordinazione ed essendo dimostrata la sua presenza presso la redazione recandosi quotidianamente presso la redazione stessa per svolgere sotto le direttive dei responsabili la stesura degli articoli che le venivano commissionati.

POSIZIONE _____

Giornalista professionista dal settembre 2007 inquadrata come collaboratore fisso per il periodo oggetto del recupero con esclusione dei periodi in cui è stata assunta come lavoratrice a termine dal 3 al 31 luglio 2008 e dall' 1 ottobre al 4 novembre 2008. Si occupava della cronaca di Monfalcone e di alcuni paesi limitrofi con continuità, in particolare scriveva articoli relativi alla cronaca dei comuni di Turriaco e San Pier, per la redazione di Monfalcone l'Inpgi la inquadra come collaboratore fisso essendovi i requisiti della continuità, dipendenza, responsabilità del servizio, come già spiegato per i

Passando ad esaminare le altre eccezioni di parte ricorrente la società deduce che i conteggi delle sanzioni sono stati calcolati sul rapporto full-time anche per i collaboratori a part-time. Sul punto non viene specificato rispetto a quali lavoratori si sarebbe calcolata la sanzione su rapporti full-time invece che part-time e pertanto appare impossibile verificare la fondatezza della eccezione stessa.

In secondo luogo la società assume che l'importo ingiunto sarebbe errato, in quanto superiore a quello che sarebbe derivato da una corretta applicazione del vigente sistema sanzionatorio in tema di sanzioni contributive, quale quello della legge 388/00. In particolare in base alla norma dell'articolo 116 della legge citata, le sanzioni non possono superare il 40% del debito contributivo, mentre, nel caso in esame, le sanzioni arrivano quasi al 100%. La stessa Suprema Corte con la sentenza n. 6680 del 2002 avrebbe affermato la generale applicabilità della legge 388/00, mentre l'Inpgi avrebbe applicato le sanzioni civili sulla base della delibera n 86/01, nonostante, all'esito di un contenzioso con il Consiglio di Stato che con le sue decisioni avrebbe dato ragione all'Inpgi, l'istituto avrebbe emesso alcune delibere in base alle quali applicava il regime sanzionatorio conforme a quello della legge 388/00 come emerge dalla delibera numero 175 del 2004 .

Non si condivide quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti non solo la decisione del Consiglio di Stato numero 3065 del 2004, sentenza che sarebbe stata posta dal nulla dalle successive delibere, numero 123 e la numero 175, ha escluso l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 388 del 2000 per l'Inpgi, ma tale decisione è stata ribadita dalle sentenze della Suprema Corte le quali , emesse in data successiva alla sentenza n 6680/02,non hanno condiviso l'orientamento precedente della stessa corte espresso con l'ultima sentenza citata .

In particolare con la sentenza n 12208 del 2011,la Suprema Corte ha precisato quanto già affermato in precedenti pronunce asserendo " In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio

—

bilancio in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, ha il potere di adottare, in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (con possibilità di modularne il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia), autonome deliberazioni - soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, secondo comma del d.lgs. n. 509 citato - fermo l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della legge n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. Ne consegue l'inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'INPGI." Pertanto l'istituto dopo la delibera numero 86 /2001 con ulteriore delibera numero 175 del 22 settembre 2004 , preso atto dell'accordo sottoscritto il 5 maggio 2004 dalla FIEG E FNSI con cui si conveniva l'applicazione di un regime sanzionatorio conforme a quello previsto dall'articolo 116 della legge 388/00, deliberava di modificare il sistema sanzionatorio approvato con la delibera N 86/01 , il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze approvava il provvedimento, a condizione che la nuova disciplina fosse fissata dalla data di approvazione ,coincidente con l'8/2/2005 .L'Inpgi con delibera numero 23 del 8 marzo 2006 applicata alle sanzioni in esame, come scritto nel verbale di accertamento,ha recepito tale condizione. Pertanto risulta smentita l'applicazione della sola delibera n 86/01 applicandosi anche la delibera n 23dell'8/3/06 la quale nel richiamare l'art 116 L. 388/00, commi da 8 a 17, non indica il comma 18.

Inoltre, esaminando il quadro allegato al verbale relativo ai contributi e sanzioni riferite a ciascun lavoratore le sanzioni non sono il 100% dei contributi.

Circa poi l'eccezione di compensazione le somme versate nella gestione separata non possono essere compensate con le somme dovute alla gestione diretta, essendo il primo versamento effettuato direttamente dai giornalisti ed il secondo versamento dovuto dal datore di lavoro nel sistema esistente fino al 31/12/2008, inoltre l'eccezione non indica quante sono state le somme versate nella gestione separata ai fini della compensazione richiesta. Dall'1/1/2009 la struttura delle obbligazioni contributive delle collaborazioni è stata modificata con la delibera numero 17 del 2008 approvata dal Ministero del Lavoro il 6/3/2009 e la contribuzione,diventata in parte a carico del datore ed in parte a carico del lavoratore, anche per la quota a carico del lavoratore è dovuta dal datore di lavoro. Ma dei contributi versati dal datore di lavoro nella gestione separata per i predetti lavoratori l'Inpgi ne ha tenuto conto e la somma è stata debitamente decurtata . Non risultano poi compensabili in alcun modo sanzioni su eventuali contributi futuri.

Deve pertanto respingersi il ricorso, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto e condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo

PQM

Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanze disattese: rigetta l'opposizione, conferma il decreto e lo dichiara definitivamente esecutivo; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.748,00 oltre iva cpa e spese generali

Roma 22/9/016

Il giudice



Depositato in Cancelleria

Oggi 22-9-2016
IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]